

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-105 del 13/01/2021
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SOMMITA' ARGINALE SINISTRA FIUME MONTONE AD USO STRADA PUBBLICA E PERCORSO NATURALISTICO - COMUNE DI RUSSI. PROCEDIMENTO N. RA20T0011.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-117 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici GENNAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SOMMITA' ARGINALE SINISTRA FIUME MONTONE AD USO STRADA PUBBLICA E PERCORSO NATURALISTICO – COMUNE DI RUSSI.**

PROCEDIMENTO N. RA20T0011.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 30/12/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale ad interim di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Stefano Renato de Donato;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 14/05/2020, PG/70701, con cui il Comune di Russi c.f. 00246880397, residenza comunale sita in Russi, Piazza Farini, 1, nel nome del suo legale rappresentante, **ha chiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale** in Comune di Russi (RA), per occupazione della sommità arginale sinistra del Fiume Montone a uso strada pubblica e percorso naturalistico;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 188, del 10/06/2020, senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all’interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2440, del 11/08/2020, assunta al protocollo Arpae con prot. n. 125102, del 01/09/2020);

CONSIDERATO che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del

demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il Comune richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00, e che, trattandosi di occupazione necessaria all'esercizio di attività istituzionale, in particolare al mantenimento di infrastrutture di interesse pubblico, a carattere non lucrativo, è esente dal pagamento del canone, ai sensi della lettera e) del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 895/2007. Inoltre, gli Enti Locali sono esentati dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8, c. 4, della L.R. n. 2/2015 (*"...Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica)"*);

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Russi c.f. 00246880397, residenza comunale sita in Russi, Piazza Farini, 1, la concessione per l'occupazione di sommità arginale del Fiume Montone, rampe esistenti per pubblico accesso, nei tratti dal Ponte di San Pancrazio alla via San Mamante e da Chiesuola al Ponte Vico censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al foglio 37 parte della particella 81, foglio 44 particella 40, foglio 45 particella 34, foglio 46 particella 71. Inoltre, l'occupazione del demanio, contempla anche un percorso ciclabile pedonale naturalistico in sommità arginale sinistro nel tratto compreso tra la via San Mamante e l'abitato di Chiesuola censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al foglio 37 parte della

particella 81, foglio 39 particella 44. L'area demaniale è indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: x=745825; y=916073 – x=741731; y=913240).

Codice pratica RA20T0011.

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2039**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/01/2021 (PG/2021/3097 del 11/01/2021) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 2440, del 11/08/2020, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di applicare l'esenzione dal pagamento del canone annuale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
7. di applicare l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale, ai sensi della vigente normativa citata in premessa;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro

200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

10. di stabilire che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e la trasparenza 2020/2022.

IL DIRIGENTE

Stefano Renato de Donato

Firmato digitalmente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al Comune di Russi c.f. 00246880397, residenza comunale sita in Russi, Piazza Farini, 1 - (codice procedimento RA20T0011).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce alla sommità arginale del Fiume Montone, rampe esistenti per pubblico accesso, nei tratti dal Ponte di San Pancrazio alla via San Mamante e da Chiesuola al Ponte Vico censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al foglio 37 parte della particella 81, foglio 44 particella 40, foglio 45 particella 34, foglio 46 particella 71. Inoltre, l'occupazione del demanio, contempla anche un percorso ciclabile pedonale naturalistico in sommità arginale sinistro nel tratto compreso tra la via San Mamante e l'abitato di Chiesuola censita al Catasto Terreni del Comune di Russi al foglio 37 parte della particella 81, foglio 39 particella 44, come rappresentato negli elaborati tecnici agli atti.

L'area è indicativamente individuata alle seguenti coordinate UMT-RER: x=745825; y=916073 – x=741731; y=913240).

Codice pratica RA20T0011.

2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso strada pubblica e percorso naturalistico.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente

prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione,

scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA – DET. N. 2440 DEL 11/08/2020

- <<1. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti alle opere oggetto del presente Nulla Osta Idraulico sono a carico del richiedente, che è responsabile di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza della circolazione e dei lavori, compresa la prevenzione degli infortuni. Il Servizio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da piene, cedimenti arginali e da scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti nell'ambito fluviale.*
- 2. Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto del presente Nulla Osta, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente.*
- 3. Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette a concessione e nelle aree demaniali circostanti. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di cui all'art. 29 del Codice della Strada.*
- 4. Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio ai sensi dell'articolo 24 del Codice della strada. È pertanto a carico del richiedente la manutenzione delle ripe, sia che si trovino sopra che sotto la strada, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della strada, nonché*

da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla strada.

- 5. Le sedi stradali saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, anche nelle banchine stradali, con materiale terroso, stabilizzato o altro materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. Il Servizio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.*
- 6. L'intorno di ogni incrocio, per ogni tipo di viabilità pubblica, e la strada concessionata, individuabile in pianta sull'impronta del rilevato arginale, è considerata a tutti gli effetti pertinenza d'esercizio della strada stessa.*
- 7. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al richiedente, salvo quanto disposto dal Codice della Strada. Spetta pure al richiedente determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito.*
- 8. Il richiedente, salvo quanto disposto dal Codice della Strada, adotterà le disposizioni relative alla limitazione o interdizione della circolazione in relazione allo stato delle arginature e alle condizioni di piena dei corsi d'acqua.*
- 9. Nel caso di "Allerta di Protezione Civile, diramato dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile di Bologna-Criticità Idraulica zona B codice Arancione o Rossa" il richiedente valuterà se continuare a mantenere aperta o limitare la viabilità sulle sommità arginali.*
- 10. Qualora i corsi d'acqua fossero oggetto di lavori od opere idrauliche comportanti*

l'incompatibilità parziale o totale con le opere autorizzate, il richiedente provvederà a proprie cure e spesa all'esecuzione dei lavori di adeguamento o demolizione, attenendosi alle modalità ed alle direttive tecniche che il Servizio scrivente prescriverà.

- 11. Non sarà apportata alcuna variazione alla destinazione e all'estensione dei tratti soggetti alla concessione, né sarà modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dall'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.*
- 12. Il richiedente è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dei beni concessi e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dal Servizio scrivente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.*
- 13. Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione. Il Servizio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze, restando inteso che il Servizio scrivente interviene a tutela delle opere di difesa idraulica. Il Servizio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.*
- 14. I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, restando inteso che il Servizio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 15. Il presente Nulla Osta Idraulico è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia idraulica, risorse idriche, di urbanistica, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di disciplina dell'esercizio della pesca, nonché delle norme poste a tutela delle acque e dei suoli dagli*

inquinamenti.

16. *Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario. Tale variazione di titolarità dovrà essere preventivamente comunicata dal Servizio scrivente.*
17. *Spetta al richiedente richiedere, alle Amministrazioni competenti, le ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare. Il richiedente è tenuto altresì a munirsi dell'assenso di titolari di diritti, in particolare nel caso in cui l'esercizio del Nulla Osta rilasciato dovesse interferire con l'esercizio di concessioni rilasciate a terzi. Il richiedente si impegna a tenere estranea l'Amministrazione scrivente da eventuali controversie al riguardo.*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari.*
2. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Il Servizio scrivente e, le imprese da esse incaricate, non saranno responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il richiedente non avesse provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.*
3. *I tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. L'eventuale taglio di vegetazione,*

di cui il richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, dovrà essere smaltito, quando del caso, secondo la normativa vigente. L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio scrivente per eventuali autorizzazioni o prescrizioni.

- 4. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi.*
 - 5. Il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.*
 - 6. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti.*
 - 7. L'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.*
- Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.*
 - La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate... >>*

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 31/12/2039.**
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo**

entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,

prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.